Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 250

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 5 ottobre 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 21 *luglio* 1965
registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1965
registro n. 64 *Esercito, foglio n.* 241

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 43 Guerra, foglio n. 159 (Bollettino ufficiale 1913, dispensa straordinaria, pagine: 538-467):

GANDINI Ugo, da Villanterio (Pavia), sergente;

TRIFIRO' Giuseppe, da Monreale (Palermo), maresciallo capo.

Regio decreto 9 aprile 1914, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1914, registro n. 48 Guerra, foglio n. 131 (Bollettino ufficiale 1914, dispensa 16, pagine: 425-415):

PODDIGUE Ettore, da Tresnuraghes (Nuoro) e non Tremuraglie (Cagliari), maresciallo capo;

ROLMA Giuseppe, da Padova, maresciallo.

Decreto luogotenenziale 2 gennaio 1916, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1916, registro n. 56 Guerra, foglio n. 85 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 2, pagina 61):

BONGIOVANNI Luigi, da Siena, capitano.

Decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1916, registro n. 28 Guerra, foglio n. 43 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 100, pagina 6093):

GIANELLI (non GIANNELLI) Enrico, da Maleo (Milano), caporale.

Decreto luogotenenziale 13 maggio 1917, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1917, registro n. 48 Guerra, foglio n. 7 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 36, pagina 3278):

DANIELE (non DANIELI) Giuseppe, da Malo (Vicenza), soldato.

Decreto luogotenenziale 18 ottobre 1917, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1917, registro n. 64 Guerra, foglio n. 303 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 79, pagina 6559):

ALLEGREZZA Carlo, da Corinaldo (Ancona), sergente.

Decreto luogotenenziale 22 novembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1917, registro n. 69 Guerra, foglio n. 148 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 87, pagina 7158):

ANNARATORE Secondo, da Bozzole (Alessandria), sergente maggiore.

Le sopracitate croci al valor militare s'intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(7227)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1965.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 10 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno successivo, registro n. 9 Finanze, foglio n. 368, con il quale il sig. Aldo Bellinato fu nominato, fra gli altri, agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio successivo, registro n. 12 Tesoro, foglio numero 155, con il quale lo stesso sig. Aldo Bellinato è stato collocato nella posizione di fuori ruolo al compimento del 70° anno di età, conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica di agente di cambio;

Vista la dichiarazione in data 9 gennaio 1965, con la quale il predetto sig. Aldo Bellinato ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio, a decorrere dal 15 gennaio 1965;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, espressi dall'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza della Borsa valori di Venezia, dalla Commissione per listino e dalla Deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 15 gennaio 1965, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Aldo Bellinato dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1965

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1965
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 150. — LONGO

(7063)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona panoramica in comune di Rovereto (Trento).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Trento per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 21 marzo 1964 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica di Rovereto, in comune di Rovereto;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Rovereto (Trento);

Viste le opposizioni presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del comune di Rovereto, dell'Azienda autonoma per il turismo di Rovereto e dei signori fratelli Balter;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Vista la necessità di procedere ad una più evidente e concreta delimitazione della predetta zona panoramica nell'estremo settore sud;

Riconosciuto che la zona sopracitata ha notevole interesse pubblico perchè è un settore della Valle Lagarina del medio corso dell'Adige avente notevoli pregi paesaggistici e panoramici ove s'inquadra la storica città di Rovereto, fra il corso del fiume e le dorsali boscose del Ghello, di Cengia Alta e di Dosso Negro a oriente, dai Lavini di Marco a mezzodì e dalle zone sacre di Castel Dante e dello storico Castel Veneto dominanti l'abitato, il tutto in un insieme panoramico godibile da innumeri punti di vista;

Decreta:

La zona panoramica sita nel territorio del comune di Rovereto ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord: dal pittoresco complesso di Sant'Ilario e dal ponte di Villa Lagarina; verso sud ovest: dall'argine sinistro dell'Adige fino a quota 169 di Ischia, quindi lungo la linea ferroviaria fino al sobborgo di Marco e di qui per quote 161 e 165; a sud: per quota 227 lungo il sentiero che per Costa Stenda porta a quota 1225 di cima Zugna Torta seguendo la linea di confine; ad ovest: dal Comune catastale di Rovereto fino alla cartiera, e per Valteri, Zaffoni e Saltaria si giunge al confine nord predetto al ponte di Villa Lagarina.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento curerà che il comune di Rovereto provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 giugno 1965

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento

Verbale della seduta della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali tenutasi a Trento il 21 marzo 1964.

L'anno 1964 (millenovecentosessantaquattro) addì 21 (ventuno) del mese di marzo in Trento presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie nel Castello del Buonconsiglio.

A seguito di regolare avviso di convocazione a mente dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, si è oggi adunata la Commissione predetta nelle persone dei signori:

(*Omissis*).

Il presidente della Commissione, rilevata la presenza e l'intervento di tutti i membri convocati dichiara aperta la seduta ad ore 9,40 ed illustra ai convenuti il prestabilito

Ordine del giorno:

1. Zona panoramica di Rovereto in comune di Rovereto.

(*Omissis*).

Il presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno comunicando agli intervenuti che in data 20 corrente ha eseguito una visita sopraluogo a Rovereto per rilevare di persona gli elementi e i limiti della possibile vincolazione di parte del territorio comunale di Rovereto ai fini della tutela ambientale e panoramica ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Riferisce quindi che da molte parti sono state fatte sollecitazioni affinchè anche a Rovereto specie nel bellissimo suo panorama e sfondo collinare abbia sicura tutela indipendentemente da quanto previsto o contemplato dal piano regolatore vigente e da quello ora in elaborazione e discussione.

Il signor sindaco di Rovereto espone che non è intento della civica Amministrazione di avversare la instaurazione della tutela del settore panoramico cittadino, ma si gradirebbe che la stessa avesse a coincidere con il piano regolatore generale in corso di discussione, e non a precederlo.

Viene a questo punto rilevato che la tutela panoramica è provvedimento a sè stante, che, in genere può logicamente coincidere con i criteri del piano regolatore, ma che comunque ha proprio fine e intento e proprio regime giuridico, che talvolta può anche avere proprio effetto anche e indipendentemente dal piano regolatore.

Il signor arch. Marconi, presidente e rappresentante dell'Ente provinciale del turismo di Trento espone a sua volta la

sua perplessità ritenendo che la concomitanza delle norme del piano regolatore e del vincolo di pubblico interesse possa portare ad una sovrapposizione e interferenza di vincoli che rendano di difficile applicazione le norme proprie dei due particolari regimi.

Il presidente ribadisce e chiarisce che diverse sono le due sfere di competenza e che non vi è ragione di paventare le conclamate interferenze.

Dopo che il presidente pone ai voti la proposta di inclusione della « Zona panoramica di Rovereto » in comune di Rovereto (Trento) nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento con la seguente delimitazione e motivazione:

« Bellissimo settore del territorio comunale di Rovereto delimitato a nord dal pittoresco complesso di Sant'Ilario e dal ponte di Villa Lagarina, e di qui verso sud-ovest verso l'argine sinistro del fiume Adige fino a Ischia q. 169, e quindi lungo la linea ferroviaria fino al sobborgo di Marco, quindi la quota 161 e 165 a sud per q. 227 e Cima Zugna Torta n. 1225 e lungo i confini del comune di Rovereto verso est fino alla cartiera e per Valteri, Zaffoni e Saltaria fino a ricongiungersi al confine predetto a nord al ponte di Villa Lagarina ».

Settore di alto interesse paesistico e panoramico che inquadra la città di Rovereto fra l'Adige e le dorsali boscose di monte Chello, di Cengia Alta e di Doss Negro a oriente della città dei Lavini di Marco a mezzodì e dalle zone sacre di Castel Dante e dello storico Castel Veneto che dominano l'abitato.

La proposta viene approvata da tutti i membri della Commissione ad eccezione del presidente dell'Ente provinciale del turismo di Trento il quale dichiara di astenersi perchè ritiene che col vincolo di cui alla legge 19 giugno 1939, n. 1497, e col nuovo piano regolatore generale della città si crei una sovrapposizione o cumulo di norme restrittive non necessarie, nè utili allo sviluppo della città di Rovereto. Il signor sindaco di Rovereto dichiara a sua volta di astenersi in quanto, a parte il settore collinare propriamente detto, sul quale nulla da obiettare, per la restante parte della zona sopra delimitata, non disponendo di sufficienti elementi di giudizio non si ritiene disposto a concordare sui limiti e modalità del proposto regime di vincolazione.

Nessuno chiedendo la parola il presidente dichiara quindi chiusa l'adunanza essendo le ore 11,40.

Il presidente: prof. Ezio MOSNA

Il segretario: dott. Arnaldo OSTI

(7155)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1965.

Valore, caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo celebrativo dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1965, n. 171, con il quale è stata, tra l'altro, autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo di cui alle premesse è stampato nel valore da L. 70, in rotocalco, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; il formato carta è di mm. 40 × 24, il formato stampa, di mm. 37 × 21; la perforatura è formata da 14 dentelli su due centimetri. Tiratura: 6 milioni di esemplari.

La vignetta poggia sul lato del formato. Riproduce, con tratto xilografico, i ritratti degli scienziati A. MEUCCI e G. MARCONI ai due lati del francobollo con al centro l'emblema dell'« U.I.T. », costituito da una sfera con meridiani e paralleli, recanti al centro la sigla UIT traversata da una saetta.

In alto, fuori campo la scritta « UNIONE INTERNAZIONALE TELECOMUNICAZIONI »; al centro del francobollo, dall'alto verso il basso la leggenda « I CENTENARIO », il valore, e « POSTE ITALIANE ». Sotto i due ritratti i rispettivi cognomi degli scenziati.

Colori: verde, ad eccezione delle scritte « Unione Internazionale Telecomunicazioni » e « Uit » che sono in rosso.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1966 e sarà ammesso al cambio purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1967.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1965

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1965
Registro n. 62 *Uff. risc. poste e telec., foglio n.* 111. — ANSALONE

(7151)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1965.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, con il quale sono stati istituiti i Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 1965, relativo alla costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Roma, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Roma;

Vista la nota n. 1/1349 dell'8 marzo 1965, con la quale l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro propone che il cav. uff. dott. Angelo Vendramin venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del dott. Enrico Armani, trasferito in altra sede;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Articolo unico.

Il cav. uff. dott. Angelo Vendramin è nominato membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Roma, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Roma, quale rappresentante dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in sostituzione del dott. Enrico Armani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(7112)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona rivierasca del lago di Idro nei comuni di Idro, Anfo e Bagolino (Brescia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 2 luglio 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona sul lago di Idro nei territori comunali di Idro, Anfo e Bagolino;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dell'art. 2 della precitata legge, agli albi dei comuni di Idro, Anfo e Bagolino;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dei sindaco di Idro, del sindaco di Anfo e del sindaco di Bagolino;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la rivierasca del lago di Idro ha notevole interesse perchè, formata dall'alternarsi di zone rocciose e da declivi con caratteristiche coltivazioni degradanti verso il lago, costituisce un quadro naturale di incomparabile bellezza, offrendo inoltre un susseguirsi di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si possono godere tali bellezze nonchè il panorama del lago medesimo;

Decreta:

La zona rivierasca del lago di Idro compresa nei territori dei comuni di Idro, Anfo e Bagolino, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

sponda orientale del lago di Idro, partendo dal torrente di Vantone, seguendo la riva che interessa i comuni di Idro, Anfo e Bagolino anche sulla sponda occidentale e settentrionale, limitatamente alla zona compresa fra il lago e la strada.

Nel comune di Bagolino, oltre a detta zona, il piano d'Oneda, limitato dal torrente Caffaro e dalla strada a sud dell'abitato sino alla statale del Caffaro.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Idro, Anfo e Bagolino provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 agosto 1965

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

Verbale n. 3 *dell'adunanza del* 2 *luglio* 1962

(*Omissis*).

2) Tutela paesistica del lago di Idro nel territorio dei comuni di IDRO, ANFO e BAGOLINO.

Sono presenti i signori Bertini cav. Ottorino, sindaco di Idro e Manzoni prof. Cesare sindaco di Anfo. Assente il sindaco di Bagolino invitato con lettera raccomandata in data 20 giugno 1962, n. 4581.

Il presidente propone alla Commissione l'apposizione del vincolo panoramico sulla zona rivierasca del lago di Idro ricadente nei comuni di Idro, Anfo e Bagolino.

Il sindaco di Idro dichiara che tale vincolo non è gradito in quanto il Comune è all'inizio di un rilascio turistico che verrebbe perciò intralciato. Ricorda che ci sono necessità di vita delle quali bisogna tener conto; se tale vincolo sarà imposto, a malincuore sarà accettato.

Il sindaco di Anfo concorda col collega di Idro, pur nella diversità di situazione del suo Comune;

LA COMMISSIONE

Riconosciuta l'importanza panoramica della zona rivierasca del lago di Idro, compresa nel territorio dei comuni di Idro, Anfo e Bagolino che costituisce un quadro panoramico di particolare bellezza, formato dall'alternarsi di zone rocciose e da declivi con caratteristiche coltivazioni degradanti verso il lago;

Riconosciuto inoltre che la stessa offre un susseguirsi di punti di vista accessibili al pubblico, dai quali si scorge il panorama del lago di Idro;

Rilevata l'importanza ed il danno irreparabile che a tale quadro panoramico potrebbe arrecare l'indiscriminato sorgere di costruzioni ed opere edilizie;

Delibera:

Con voto contrario dei sindaci dei comuni di Idro ed Anfo (assente il sindaco di Bagolino), l'apposizione del vincolo, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. n. 4 sulla zona rivierasca dei comuni di Idro, Anfo e Bagolino entro i seguenti confini:

sponda orientale del lago di Idro, partendo dal torrente di Vantone, seguendo la riva che interessa i comuni di Idro, Anfo e Bagolino anche sulla sponda occidentale e settentrionale, limitatamente alla zona compresa fra il lago e la strada. Nel comune di Bagolino, oltre a detta zona, il piano d'Oneda, limitato dal torrente Caffaro e dalla strada a sud dell'abitato sino alla statale del Caffaro.

(Omissis).

(7153)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona adiacente il castello di Lodi (Milano).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Milano per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 23 giugno 1964 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona adiacente al castello in Lodi;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Lodi (Milano);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuta che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituita dal castello Visconteo con il suo grande torrione, che domina gli spalti naturali della città, circondato dalla ricca vegetazione del cortile e del vicino giardino dell'acquedotto, forma un quadro naturale di singolare bellezza che costituisce, per unanime riconoscimento, una delle maggiore attrattive della città;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Lodi (Milano) adiacente al castello, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

piazzale Fiume, viale Dalmazia, mappali 784 e 1916, via del Guasto, mappali 425, 480 e 471, via Morena, mappale 448, via Garibaldi, mappali 900 e 889, viale 4 Novembre, via Dante, viale 28 Ottobre fino a ricongiungersi con il piazzale Fiume.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Milano.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Lodi provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 agosto 1965

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia dii Milano

Verbale n. 1 dell'adunanza del 23 giugno 1964

(Omissis).

3) LODI (Milano) - Tutela paesistica della zona adiacente il Castello.

LA COMMISSIONE

Esaminata la documentazione fotografica e planimetrica della zona;

Considerato che il castello Visconteo con il suo grande torrione che domina gli spalti naturali della città, circondato dalla ricca vegetazione del cortile del castello e del vicino giardino dell'acquedotto forma un quadro naturale di singolare bellezza che costituisce, per unanime riconoscimento, una delle maggiori bellezze della città;

Vista la necessità di tutelare le aree adiacenti al complesso di cui sopra affinchè eventuali nuove opere non pregiudichino la caratteristica e la visuale dell'insieme;

Considerato anche che tale provvedimento di tutela è un completamento dei vincoli già preesistenti relativi alla zona della Colombina Bassa ed al viale del passeggio;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'apposizione del vincolo nei riguardi della zona adiacente il castello di Lodi delimitata da:

piazzale Fiume, viale Dalmazia, mapp. 784, 1916, via del Guasto, mappali 425, 480, 471, via Morena, mappale 448, via Garibaldi, mappali 900 e 889, viale 4 Novembre, via Dante, viale 28 Ottobre fino a ricongiungersi con il piazzale Fiume.

(Omissis).

(7152)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1965.

Revoca dell'autorizzazione concessa al Consorzio agrario provinciale di Ravenna per l'esercizio di succursali del Magazzino generale gestito dal Consorzio stesso.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1949, con il quale il Consorzio agrario provinciale di Ravenna fu autorizzato ad istituire ed esercire un Magazzino generale, con succursali, per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate;

Vista la dichiarazione in data 24 maggio 1965 con la quale il Consorzio agrario provinciale di Ravenna rinuncia all'esercizio delle succursali di Cervia, villa di San Cassiano (comune di Brisighella), Villa San Martino (comune di Brisighella);

Decreta:

Articolo unico.

E' revocata l'autorizzazione concessa al Consorzio agrario provinciale di Ravenna con il decreto ministeriale 18 giugno 1949, indicato nelle premesse, per l'esercizio delle succursali del Magazzino generale gestito dallo stesso Consorzio, site in Cervia, Villa di San Cassiano (comune di Brisighella), Villa di San Martino (comune di Brisighella).

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(7209)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1965.

Costituzione della Commissione nazionale per l'attuazione dell'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1965, registro n. 9, foglio n. 26, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 12 luglio 1965, contenente disposizioni per l'attuazione dell'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1965;

Considerata la necessità di procedere alla costituzione della Commissione nazionale di cui all'art. 7 del suddetto decreto, mentre con altro provvedimento sarà provveduto alla costituzione delle Commissioni provinciali di cui all'art. 6 dello stesso decreto;

Decreta:

La Commissione nazionale di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 15 maggio 1965, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Piccoli dott. Gualfardo, ispettore agrario compartimentale di Venezia, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Membri:

Scarpa gen. Angelo Paolo, Giorgi dott. Diego, Lucchesi cav. Casimiro, Passi Co. Fermo e Chiaruttini ing. Francesco, in rappresentanza dell'Associazione nazionale bachicoltori;

Canello dott. Giorgio, in rappresentanza dell'Ente gestore;

Zanotti avv. Carlo Maria, in rappresentanza dell'Ente nazionale serico;

Margotti dott. Giuseppe, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Viali dott. Giorgio, in rappresentanza della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 settembre 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(7065)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa di consumo fra lavoratori » (già denominata Società cooperativa dipendenti FIAT grandi motori), con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto in data 28 maggio 1965, con il quale la Società cooperativa dipendenti FIAT grandi motori, con sede in Torino, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Torellini Giorgio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria del 9 marzo 1958, con il quale è stato variato il precedente statuto sociale della Cooperativa in argomento e, tra l'altro, è stata modificata la denominazione dell'ente in parola che, pertanto, risulta attualmente la seguente: « Cooperativa di consumo fra lavoratori »;

Ritenuta la necessità di rettificare il precedente decreto 28 maggio 1965, limitatamente alla parte della denominazione dell'ente di cui trattasi, ferma restante la decorrenza al 28 maggio 1965 del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa dell'ente e della nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

L'articolo unico del decreto ministeriale 28 maggio 1965, è così rettificato:

La Società « Cooperativa di consumo fra lavoratori » (già Società cooperativa dipendenti FIAT grandi motori), con sede in Torino, costituita con rogito notaio Michele Chiggia in data 20 dicembre 1953 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Torellini Giorgio è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e la responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 settembre 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(7111)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 23 aprile 1965, n. 488, recante provvidenze per gli invalidi per servizio e per i loro congiunti, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 28 maggio 1965, all'art. 8, terzo comma, in luogo di: « . . . legge 27 dicembre 1953, n. 933 . . . » leggasi: « . . . legge 27 dicembre 1953, n. 993 . . . »; all'art. 15 la dizione: « La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1964 » deve intendersi sostituita dalla seguente: « La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1964 ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Messina.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina, è vacante la cattedra di « Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7254)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Torquato Tasso », di Roma, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Roma n. 12637 del 20 marzo 1962, il preside del Liceo ginnasio statale « Torquato Tasso », di Roma, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dai signori Emilia Cosattini ved. Volterra e Giovanni Volterra la somma di L. 405.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Gustavo Volterra ».

(7217)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio « P. Colletta », di Avellino, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Avellino n. 40581 del 25 giugno 1965, il preside del Liceo ginnasio statale « P. Colletta », di Avellino, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare la somma di L. 200.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Vincenzo e Rosa de Feo ».

(7218)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Jacopone da Todi », di Todi (Perugia), ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Perugia numero 7417/1 del 13 maggio 1965, il preside del Liceo ginnasio statale « Jacopone da Todi », di Todi, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dal dott. Tobia Cocci la somma di L. 1.000.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Giovanni Cocci ».

(7219)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto successivo, registro n. 59 Ufficio riscontro poste e telecomunicazioni, foglio n. 191, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 8 novembre 1963 dalla signora Soiano Olinda, nata Colaguori, ufficiale di 1ª classe a riposo nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso la mancata applicazione dell'art. 51 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, circa la retrodatazione della promozione alla qualifica di capo ufficio p. t.

(7158)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ammissione di nuovi enti nel Consorzio di 2° grado per la valorizzazione economico-sociale del Molise, con sede in Campobasso.

Con decreto presidenziale in data 23 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1965, registro n. 10 Agricoltura e foreste, foglio n. 103, vengono ammessi a far parte del « Consorzio di 2° grado per la valorizzazione economico-sociale del Molise », con sede in Campobasso, a' termini dell'art. 1, comma terzo, del suo decreto istitutivo 17 ottobre 1961, i seguenti Enti, dei quali restano integre la rispettiva personalità giuridica e la competenza istituzionale:

Consorzio di bonifica della Piana di Venafro, con sede in Venafro (Campobasso);

Azienda speciale consorziale per la gestione dei beni silvo-pastorali dei comuni del Fortore Molisano, con sede in Riccia (Campobasso);

Azienda speciale consorziale per la gestione dei beni silvo-pastorali dei comuni del Medio Trigno, con sede in Trivento (Campobasso);

Azienda speciale consorziale per la gestione dei beni silvo-pastorali dei comuni dell'Alto Trigno, con sede in Agnone (Campobasso);

Azienda speciale consorziale per la gestione dei beni silvo-pastorali dei comuni dell'Alto Volturno, con sede in Isernia (Campobasso);

Amministrazione provinciale di Campobasso;

Camera di commercio, industria e agricoltura di Campobasso;

Ente provinciale per il turismo di Campobasso.

(7176)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento senza liquidatore di ottantuno società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 settembre 1965 le sottoelencate società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatori:

1) Società cooperativa agricola di Alimentazione consumo Bergamasco, con sede in Bergamasco (Alessandria), costituita per rogito Brezzi in data 1° novembre 1946, repertorio n. 1808;

2) Società cooperativa di consumo « Avanguardia », con sede in Rivalta Scrivia di Tortona (Alessandria), costituita per rogito Anfossi in data 23 maggio 1920;

3) Società cooperativa edile « La Rocca » (già Senigalliese »), con sede in Senigallia (Ancona), costituita per rogito Papini in data 27 febbraio 1949, repertorio n. 5936;

4) Società cooperativa di produzione e lavoro « Utenti del Plateatico » (già « Fra venditori ambulanti esercenti in Asti »), con sede in Asti, costituita per rogito Bonomo in data 18 giugno 1955, repertorio n. 1812;

5) Società cooperativa edilizia « Libertà », con sede in Avellino, costituita per rogito Sarno in data 31 marzo 1958, repertorio n. 1544;

6) Società cooperativa agricola « Consorzio provinciale ortofrutticolo », con sede in Bergamo, costituita per rogito Allevi in data 11 aprile 1961, repertorio n. 4432;

7) Società cooperativa di consumo « Acquisti Collettivi Pubblici Esercenti - A.C.P.E. », con sede in Bergamo, costituita per rogito Colombo in data 4 giugno 1957, repertorio n. 4082;

8) Società cooperativa di produzione e lavoro « Nuova casa del popolo », con sede in San Giorgio di Piano (Bologna), costituita per rogito Sommariva in data 26 giugno 1945, repertorio n. 5977;

9) Società cooperativa agricola « Loianese », con sede in Loiano (Bologna), costituita per rogito Barisone in data 4 marzo 1951, repertorio n. 2549;

10) Società cooperativa agricola « Fra produttori latte del comune di Bologna », con sede in Bologna, costituita per rogito Barisone in data 14 dicembre 1956, repertorio n. 21379;

11) Società cooperativa agricola « Lavoratori della terra » (già « Agricola del Comune »), con sede in Castel d'Argile (Bologna), costituita per rogito Marani in data 30 novembre 1945;

12) Società cooperativa edilizia « Edificatrice primavera », con sede in Imola (Bologna), costituita per rogito Appio Alvisi in data 2 agosto 1957, repertorio n. 7720/1758;

13) Società cooperativa « Agricola di Sala Bolognese », con sede in Sala Bolognese (Bologna), costituita per rogito Barisone in data 4 maggio 1951, repertorio n. 2961;

14) Società cooperativa agricola « Piccoli produttori Ponte Ronca - Madonna Prati », con sede in Zola Predosa (Bologna), costituita per rogito Barisone in data 9 marzo 1954, repertorio n. 11254;

15) Società cooperativa agricola « Alleanza Produttori e Cooperative Agricole Bresciane (A.P.C.A.B.) », con sede in Brescia, costituita per rogito Zonta in data 24 febbraio 1957, repertorio n. 5738;

16) Società cooperativa edilizia « La Casa », con sede in San Bartolomeo in Bosco (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 9 marzo 1962, repertorio n. 43801;

17) Società cooperativa di consumo « Unione », con sede in Ferrara, costituita per rogito Minarelli in data 9 novembre 1960, repertorio n. 30531;

18) Società cooperativa edilizia « La Rinascente di Bando di Argenta », con sede in Bando di Argenta (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 15 maggio 1962, repertorio n. 44354;

19) Società cooperativa edilizia « Casa dei lavoratori agricoli di San Nicolò », con sede in San Nicolò di Argenta (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 12 aprile 1962, repertorio n. 44133;

20) Società cooperativa edilizia « Villa di Codigoro », con sede in Codigoro (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 18 maggio 1962, repertorio n. 44449;

21) Società cooperativa edilizia « La Fontana », con sede in San Giuseppe-Comacchio (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 24 marzo 1962, repertorio n. 43955;

22) Società cooperativa edilizia « Del Bracciante », con sede in Consandolo (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 16 marzo 1962, repertorio n. 43875;

23) Società cooperativa edilizia « Di Vittorio », con sede in Iolanda di Savoia (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 18 marzo 1962, repertorio n. 43898;

24) Società cooperativa edilizia « Casa del bracciante », con sede in Massafiscaglia (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 23 marzo 1962, repertorio n. 43941;

25) Società cooperativa edilizia « La Casa », con sede in Ravalle (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 22 marzo 1962, repertorio n. 43934;

26) Società cooperativa mista « Democratica - Rinascita », con sede in San Giovanni di Ostellato (Ferrara), costituita per rogito Barbaro in data 21 dicembre 1954, repertorio n. 1407;

27) Società cooperativa di produzione e lavoro « Luigi Allegato », con sede in Cerignola (Foggia), costituita per rogito Palumbo in data 22 luglio 1959, repertorio n. 29609;

28) Società cooperativa edilizia « Vittoria », con sede in Margherita di Savoia (Foggia), costituita per rogito Rizzo in data 9 maggio 1961, repertorio n. 34751;

29) Società cooperativa di produzione e lavoro « Fra lavoratori del pietrisco », con sede in Poggio Imperiale (Foggia), costituita per rogito Paolicelli in data 20 febbraio 1949, repertorio n. 825;

30) Società cooperativa agricola « Coltivatori diretti e fittavoli », con sede in Santarcangelo di Romagna (Forlì), costituita per rogito Campatangelo in data 9 agosto 1951, repertorio n. 4735;

31) Società cooperativa agricola « Salve Regina », con sede in Magreta-Formigina (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 21 giugno 1961, repertorio n. 8100/2981;

32) Società cooperativa edilizia « Campania Nuova », con sede in Napoli, costituita per rogito Orefice in data 2 ottobre 1962, repertorio n. 32244;

33) Società cooperativa edilizia « Diana-Astro C.E.D.A. », con sede in Napoli, costituita per rogito Spicacci in data 9 gennaio 1958, repertorio n. 75091;

34) Società cooperativa edilizia « Maria Pellegrina », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito D'Alessandro in data 17 ottobre 1954, repertorio n. 2575;

35) Società cooperativa di trasporto « Esperia », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito Sica in data 15 dicembre 1961, repertorio n. 77485;

36) Società cooperativa trasporti « Ausonia », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito Sica in data 15 dicembre 1961, repertorio n. 77486;

37) Società cooperativa trasporto « Enotria », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito Sica in data 15 dicembre 1961, repertorio n. 77487;

38) Società cooperativa edilizia « Alba Napoli », con sede in Mugnano di Napoli (Napoli), costituita per rogito Caruso in data 28 settembre 1960, repertorio n. 1751;

39) Società coperativa edilizia « La Flegrea », con sede in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Fusco in data 18 luglio 1961, repertorio n. 6619;

40) Società cooperativa agricola « Madonna del Buon Consiglio », con sede in Villa Conte Cabeccari Montagnana (Padova), costituita per rogito Crivellari in data 22 maggio 1962, repertorio n. 87577;

41) Società cooperativa di consumo « Branca - Santa Barbara », con sede in Branca di Gubbio (Perugia), costituita per rogito Minelli in data 1° maggio 1946, repertorio n. 3233;

42) Società cooperativa di consumo « Fra lavoratori di Casa Castalda », con sede in in Valfabbrica-Casacastalda (Perugia), costituita per rogito Minelli in data 14 marzo 1948, repertorio n. 4707/2136;

43) Società cooperativa agricola « Rinascita », con sede in Titignano di Cascina (Pisa), costituita per rogito Troysi in data 8 luglio 1954, repertorio n. 1376;

44) Società cooperativa agricola e di lavoro « Borgata Maglianella », con sede in Roma, costituita per rogito Igino Clementi in data 17 febbraio 1946, repertorio n. 39097;

45) Società cooperativa edile « Vita Gioconda », con sede in Roma, costituita per rogito Fuà in data 26 novembre 1953, repertorio n. 19013;

46) Società cooperativa edilizia « Moberagisj », con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 1° giugno 1954, repertorio n. 19879;

47) Società cooperativa di consumo « Fraluga », con sede in Roma, costituita per rogito Ventura in data 16 novembre 1961, repertorio n. 497773;

48) Società cooperativa agricola « Miglioramento fondiario Inviolatella », con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 17 maggio 1958, repertorio n. 32534;

49) Società cooperativa di produzione e lavoro « Balletto Italiano », con sede in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 20 febbraio 1957, repertorio n. 47497;

50) Società cooperativa edilizia « Lello », con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 23 febbraio 1954, repertorio n. 19241;

51) Società cooperativa edilizia « Albano Laziale », con sede in Albano Laziale (Roma), costituita per rogito Tarquini in data 6 giugno 1954, repertorio n. 2203;

52) Società cooperativa agricola « Cantina Sociale - La Preneste », con sede in Genazzano (Roma), costituita per rogito Traversa in data 10 gennaio 1960, repertorio n. 5108;

53) Società cooperativa « Agricola di Guadagnolo », con sede in Guadagnolo-Prenestina (Roma), costituita per rogito Sabelli in data 18 dicembre 1949, repertorio n. 42468;

54) Società cooperativa agricola di consumo « San Giorgio », con sede in Nerola (Roma), costituita per rogito Moscatelli in data 12 luglio 1956, repertorio n. 696/263;

55) Società cooperativa agricola « Cantina sociale di Pomezia », con sede in Pomezia (Roma), costituita per rogito Moscatello in data 16 marzo 1960, repertorio n. 21056/1223;

56) Società cooperativa agricola « Il Sole sorge ancora », con sede in Velletri (Roma), costituita per rogito Amicarelli in data 23 novembre 1947, repertorio n. 3534;

57) Società cooperativa pesca « Pescatori San Pietro » (già « Fra pescatori e marinai di Finale Ligure »), con sede in Finale Ligure (Savona), costituita per rogito Accinelli in data 13 febbraio 1950, repertorio n. 2637;

58) Società cooperativa agricola « Agricola di Orco Feglino », con sede in Orco Feglino (Savona), costituita per rogito Marchese in data 3 maggio 1959, repertorio n. 19802;

59) Società cooperativa agricola « La Vanga », con sede in Siena, costituita per rogito Giusco in data 28 luglio 1958, repertorio n. 3069;

60) Società cooperativa di produzione e lavoro « Servizi locali », con sede in Pieve Sinalunga (Siena), costituita per rogito Matteoli in data 27 settembre 1959, repertorio n. 16825;

61) Società cooperativa edilizia « La Tecnica », con sede in Terni, costituita per rogito Mattiangeli in data 20 maggio 1948, repertorio n. 3538;

62) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Edificatrice », con sede in Castienti (Teramo), costituita per rogito Di Marco in data 20 maggio 1959, repertorio n. 22981;

63) Società cooperativa di produzione e lavoro « Labor », con sede in Mosciano Sant'Angelo (Teramo), costituita per rogito Di Carlo in data 27 febbraio 1959, repertorio n. 9296;

64) Società di produzione e lavoro « Edile Sterro », con sede in Campagna Lupia (Venezia), costituita per rogito Boldrini in data 1° maggio 1959, repertorio n. 542;

65) Società cooperativa edilizia « Pegaso », con sede in Chioggia (Venezia), costituita per rogito Gallimberti in data 3 gennaio 1960, repertorio n. 3604;

66) Società cooperativa edilizia « San Martino », con sede in Fosso (Venezia), costituita per rogito Bordieri in data 27 agosto 1959, repertorio n. 13507;

67) Società cooperativa di produzione e lavoro « G. Marconi », con sede in Jesolo Lido (Venezia), costituita per rogito Marelli in data 1° dicembre 1958, repertorio n. 1627;

68) Società cooperativa edilizia « Buona Speranza », con sede in Venezia Lido, costituita per rogito Marelli in data 15 febbraio 1959, repertorio n. 1692;

69) Società cooperativa edilizia « Delle A.C.L.I. Marcon », con sede in Marcon (Venezia), costituita per rogito Pellegrini in data 27 novembre 1952, repertorio n. 15496;

70) Società cooperativa di produzione e lavoro « S.E.O.M. - Saldatura Elettrica Ogni Metallo », con sede in Marghera (Venezia), costituita per rogito Pace in data 15 luglio 1958, repertorio n. 104191;

71) Società cooperativa di produzione e lavoro « Carico e scarico La Romeo », con sede in Venezia-Mestre, costituita per rogito Luigi Micheli in data 10 aprile 1959, repertorio n. 8548;

72) Società cooperativa edilizia « Lavoratori Telve - C.E.L.T. », con sede in Mestre (Venezia), costituita per rogito Faotto in data 20 febbraio 1959, repertorio n. 15036;

73) Società cooperativa edilizia « Mestrina Impiegati Statali C.E.M.I.S. », con sede in Mestre (Venezia), costituita per rogito Bommarco in data 16 marzo 1956, repertorio n. 5123;

74) Società cooperativa edilizia « San Pietro Martire di Murano », con sede in Venezia Mestre, costituita per rogito Venturi in data 8 agosto 1958, repertorio n. 4629;

75) Società cooperativa agricola « Latteria Turnaria di Noventa di Piave », con sede in Noventa di Piave (Venezia), costituita per rogito Icilio Lorenzini in data 29 dicembre 1949, repertorio n. 15019;

76) Società cooperativa agricola « Dell'Arcione », con sede in Viterbo, costituita per rogito Rossetti in data 11 marzo 1962, repertorio n. 24356;

77) Società cooperativa edilizia « Edilcalcio », con sede in Viterbo, costituita per rogito Comigliaro in data 5 maggio 1958;

78) Società cooperativa edilizia « Ippocrate », con sede in Viterbo, costituita per rogito De Facendis in data 13 febbraio 1958, repertorio n. 8134;

79) Società cooperativa edilizia « Unione », con sede in Viterbo, costituita per rogito Dobici in data 1° luglio 1954, repertorio n. 37684;

80) Società cooperativa edilizia « Concordia et Salus », con sede in Viterbo, costituita per rogito De Facendis in data 17 luglio 1958, repertorio n. 9563;

81) Società cooperativa edilizia « Arcionella », con sede in Viterbo, costituita per rogito Vannini in data 25 maggio 1955, repertorio n. 16967.

(7192)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 189

Corso dei cambi del 4 ottobre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,82	624,79	624,84	624,80	624,82	624,84	624,82	624,82	624,85
$ Can.	580,53	580,40	580,50	580,50	579,60	580,55	580,50	580,57	580,55	580,50
Fr. Sv.	144,71	144,72	144,76	144,745	144,70	144,73	144,73	144,70	144,73	144,75
Kr. D.	90,63	90,68	90,68	90,68	90,60	90,66	90,68	90,65	90,66	90,65
Kr. N.	87,48	87,50	87,55	87,50	87,50	87,48	87,51	87,45	87,48	87,48
Kr. Sv.	120,88	120,81	120,80	120,815	120,80	120,82	120,78	120,85	120,82	120,80
Fol.	173,68	173,75	173,72	173,74	173,60	173,71	173,74	173,67	173,71	173,70
Fr. B.	12,58	12,58	12,5840	12,5805	12,575	12,58	12,5810	12,58	12,58	12,58
Franco francese	127,43	127,43	127,46	127,43	127,40	127,46	127,435	127,45	127,46	127,43
Lst.	1750,84	1751,50	1752 —	1751,60	1751,50	1750,95	1751,60	1750,90	1750,95	1751,60
Dm. occ.	155,76	155,70	155,78	155,77	155,75	155,78	155,765	155,75	155,78	155,77
Scell. Austr.	24,20	24,20	24,21	24,2010	24,20	24,20	24,1990	24,20	24,20	24,20
Escudo Port.	21,80	21,80	21,80	21,8250	21,75	21,75	21,8125	21,80	21,81	21,81

Cambi medi del 4 ottobre 1965

Rendita 5 % 1935	102,10
Redimibile 3,50 % 1934	99,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,875
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,475
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,965
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,45

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Media dei titoli del 4 ottobre 1965

1 Dollaro USA	624,84
1 Dollaro canadese	580,50
1 Franco svizzero	144,737
1 Corona danese	90,68
1 Corona norvegese	87,505
1 Corona svedese	120,797
1 Fiorino olandese	173,74
1 Franco belga	12,581
1 Franco francese	127,432
1 Lira sterlina	1751,60
1 Marco germanico	155,767
1 Scellino austriaco	24,20
1 Escudo Port.	21,819

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso a un posto di primo ricercatore nei ruoli del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Dispone

Art. 1.

E' bandito un concorso a un posto di primo ricercatore (coefficiente di stipendio 580) nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, da assegnare all'Istituto nazionale di ultracustica - Roma.

Art. 2.

Al concorso sono ammessi:

a) i ricercatori di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche che, alla data del presente bando, abbiano un'anzianità complessiva di almeno dodici anni di servizio prestato presso l'Istituto nazionale di ultracustica;

b) i professori di ruolo delle scuole medie di secondo grado che, alla data del presente bando, abbiano un'anzianità di servizio effettivo di almeno quindici anni nell'insegnamento della fisica;

c) i liberi docenti, definitivamente confermati, in acustica, ovvero fisica sperimentale ovvero fisica dei solidi.

La conferma definitiva della libera docenza deve essere documentata a termini dell'art. 1 della legge 26 marzo 1953, n. 188.

Art. 3.

Il concorso è per titoli.

Tuttavia è facoltà della Commissione giudicatrice stabilire che il concorso comprenda anche prove orali e pratiche dirette a meglio valutare la preparazione scientifica dei candidati agli effetti del posto da conferire.

Art. 4.

I concorrenti, alla data del presente bando, non devono avere superato il 40° anno di età, salvo le maggiorazioni previste dalle disposizioni in vigore.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale appartenente ai ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche e delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, devono essere rivolte al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Nella domanda ciascun candidato deve indicare:

il nome e il cognome;

la data e il luogo di nascita;

il luogo di residenza.

Nella domanda ciascun candidato deve altresì dichiarare:

il titolo di ammissione al concorso ai sensi dell'art. 2 del presente bando;

gli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età stabilito nel bando;

di essere in possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

di non aver riportato condanne penali (in caso positivo occorre menzionare le condanne stesse, anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico);

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Nella domanda inoltre dovrà essere chiaramente indicato l'indirizzo al quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma che il candidato apporrà di proprio pugno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui lo stesso candidato risiede.

Per i dipendenti del Consiglio nazionale delle ricerche e per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio, Istituto o Centro di studio, presso cui prestano servizio.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, corredate dei titoli che i candidati intendono produrre ai fini della relativa valutazione, devono pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, Ufficio del personale, Roma, piazzale delle Scienze n. 7, entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande, i titoli e qualsiasi altro documento concernente il concorso di cui al presente bando, devono essere inoltrati per via postale con raccomandata. L'Amministrazione non risponde dei documenti che pervengano con altro mezzo.

La data della presentazione delle domande e degli allegati titoli sarà accertata dal bollo a calendario apposto dal competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il ritardo nell'arrivo della domanda, quale ne sia la causa, pure se non imputabile al candidato, e anche se essa domanda sia stata consegnata in tempo agli uffici postali, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, costituita ai sensi dell'articolo 5, n. 2, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, determinerà preventivamente i criteri di valutazione dei titoli, stabilendo i punti o le frazioni di punto da assegnare a ciascun titolo.

Gli esaminatori dispongono, ciascuno, di dieci punti. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che riporteranno almeno sei decimi dei punti a disposizione della Commissione.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine del punteggio riportato da ciascun concorrente nella votazione complessiva.

Art. 8.

I concorrenti compresi nella graduatoria di merito del concorso, i quali ai sensi di legge intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti in debito bollo attestanti il possesso di detti titoli.

Art. 9.

Il vincitore del concorso sarà nominato primo ricercatore in prova nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche. Egli dovrà far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti di rito richiesti dalle norme in vigore, che saranno specificati nella comunicazione stessa.

Dovrà assumere servizio presso l'Istituto nazionale di ultracustica, Roma, alla data che sarà stabilita nel decreto di nomina. Se non assumerà servizio senza giustificato motivo alla data stabilita, sarà dichiarato decaduto dalla nomina.

Durante il periodo di prova, di durata non inferiore a sei mesi, gli sarà corrisposto un assegno mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale spettante ai primi ricercatori di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche, oltre gli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che questo abbia dato risultato positivo, sarà nominato primo ricercatore con gli assegni inerenti a tale qualifica.

Roma, addì 21 settembre 1965

Il presidente: CAGLIOTTI

(7195)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Vercelli, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Vercelli.

I relativi posti disponibili nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi fanno parte della dotazione prevista per i Provveditorati medesimi nella nota alla tabella « F » allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) Avere compiuto gli studi d'istruzione elementare.

B) Avere compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1. Di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

2. Di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai [illegible] tori sui quali, in seguito al [illegible] pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319.

3. Il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno 7 figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1 si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2 e 3, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4. Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5. Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di 40 anni.

6. Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli invalidi a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;

b) per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

7. *Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:*

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del-

lo stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Div. 3ª, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Provveditorato agli studi di Vercelli entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico);

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Vercelli.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Provveditorato agli studi di Vercelli dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Provveditorato agli studi di Vercelli.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti e sulla prova pratica di scrittura sotto dettato sarà dato da una Commissione costituita a termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione stessa, nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri di valutazione dei titoli con determinazione dei relativi coefficienti e fisserà il punteggio massimo complessivo ad ogni candidato, nonchè quello minimo per il conseguimento della idoneità. A riguardo, *gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i documenti, in competente bollo, costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria*, e cioè:

a) titoli di studio;

b) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso Amministrazioni pubbliche.

I candidati impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I candidati che siano dipendenti di Amministrazioni pubbliche non statali dovranno presentare il certificato dei servizi resi, contenenti gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competente ufficio, in data non anteriore a quella del presente decreto;

c) stati di servizio o copie di fogli matricolari comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, la Croce Rossa Italiana, nonchè i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

d) i titoli comprovanti l'idoneità riportata nei precedenti concorsi statali;

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica inidoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite, i servizi prestati alle dipendenze di enti o associazioni private, aziende, ditte o imprese commerciali, industriali o artigiane, ecc.).

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno al Provveditorato agli studi di Vercelli dopo il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso fissato nel primo comma del precedente art. 3, salvo quanto è disposto dal successivo art. 9 ai soli fini in esso considerati. Del pari non saranno valutati i titoli prodotti a questa o ad altre Amministrazioni cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa.

Saranno invitati a sostenere la prova i candidati cui sarà stato attribuito, nella valutazione dei titoli, un punteggio utile per l'iscrizione nella graduatoria degli idonei.

La prova medesima non s'intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Detta prova avrà luogo in Vercelli, nel giorno che verrà, indicato con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà data inoltre comunicazione, in tempo utile, del luogo, del giorno e dell'ora in cui la prova stessa sarà tenuta. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cam-

biamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e del punto da essi riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato e che possano far valere titoli validi ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Provveditorato agli studi di Vercelli, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1. Ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta bollata da L. 200, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da lire 200, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM. in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/OD. in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da lire 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

2. Mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Santa Orsola e di Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961 numero 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, attestante — ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 — il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale.

3. Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

4. Figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*).

5. Madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti: le madri, vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

6. Profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 200;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal Ministero degli affari esteri.

7. Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

8. Perseguitati politici e razziali: coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente comunità israelitica.

9. Coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

10. Dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare.

I documenti di cui al precedente n. 9 ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) Titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore (salvo che non sia stato già prodotto per i fini indicati nell'art. 5 del presente decreto);

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 9, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati;

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine allo impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

G) Documento militare, copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 5) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da lire 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perché ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonché i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 200.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, n. 10, lettera *a*), salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato in carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso però essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 12.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di inserviente e saranno destinati a prestare servizio presso il Provveditorato agli studi di Vercelli.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, gli inservienti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1964
Registro n. 83, *foglio n.* 40.

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200 al Provveditorato agli studi di Vercelli e diretta

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3a - ROMA

Il sottoscritto . . nato a . (provincia di . . .) il . e residente in . . (provincia di . .) via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Vercelli, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali .; (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . conseguito presso . . in data . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente:

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Vercelli;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data) . . . . .

(firma) . .
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.
Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per la prova pratica di scrittura sotto dettato ed ogni altra eventuale comunicazione
. . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Nota: L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.

(1659)

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Vicenza, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Vicenza.

I relativi posti disponibili nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi fanno parte della dotazione prevista per i Provveditorati medesimi nella nota alla tabella « F » allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) Avere compiuto gli studi d'istruzione elementare.

B) Avere compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1. Di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

2. Di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319.

3. Il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno 7 figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1 si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2 e 3, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4. Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5. Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di 40 anni.

6. Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati e gli invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i *mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;*

b) per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375

7. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Div. 3ª, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Provveditorato agli studi di Vicenza entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico);

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Vicenza.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Provveditorato agli studi di Vicenza dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Provveditorato agli studi di Vicenza.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti e sulla prova pratica di scrittura sotto dettato sarà dato da una Commissione costituita a termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione stessa, nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri di valutazione dei titoli con determinazione dei relativi coefficienti e fisserà il punteggio massimo complessivo ad ogni candidato, nonchè quello minimo per il conseguimento della idoneità. A riguardo, *gli aspiranti*

dovranno allegare alla domanda i documenti, in competente bollo, costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, e cioè:

a) titoli di studio;

b) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso Amministrazioni pubbliche.

I candidati impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I candidati che siano dipendenti di Amministrazioni pubbliche non statali dovranno presentare il certificato dei servizi resi, contenenti gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competente ufficio, in data non anteriore a quella del presente decreto;

c) stati di servizio o copie di fogli matricolari comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, la Croce Rossa Italiana, nonchè i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

d) i titoli comprovanti l'idoneità riportata nei precedenti concorsi statali.

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica inidoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite, i servizi prestati alle dipendenze di enti o associazioni private, aziende, ditte o imprese commerciali, industriali o artigiane, ecc.).

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno al Provveditorato agli studi di Vicenza dopo il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso fissato nel primo comma del precedente art. 3, salvo quanto è disposto dal successivo art. 9 ai soli fini in esso considerati. Del pari non saranno valutati i titoli prodotti a questa o ad altre Amministrazioni cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa.

Saranno invitati a sostenere la prova i candidati cui sarà stato attribuito, nella valutazione dei titoli, un punteggio utile per l'iscrizione nella graduatoria degli idonei.

La prova medesima non s'intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Detta prova avrà luogo in Vicenza, nel giorno che verrà indicato con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà data inoltre comunicazione, in tempo utile, del luogo, del giorno e dell'ora in cui la prova stessa sarà tenuta. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e del punto da essi riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato e che possano far valere titoli validi ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Provveditorato agli studi di Vicenza, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1. Ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta bollata da L. 200, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da lire 200, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM. in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/OD. in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da lire 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

2. Mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in

conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Santa Orsola e di Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali del l'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, numero 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, attestante — ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 — il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale.

3. Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

4. Figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*).

5. Madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti: le madri, vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

6. Profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 200;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal Ministero degli affari esteri.

7. Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

8. Perseguitati politici e razziali: coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente comunità israelitica.

9. Coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

10. Dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rila-

sciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare.

I documenti di cui al precedente n. 9 ed alle lettere a) e b) del n. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) Titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore (salvo che non sia stato già prodotto per i fini indicati nell'art. 5 del presente decreto);

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art 2, lettera B).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 9, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati;

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine allo impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

G) *Documento militare, copia aggiornata dello stato di* servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 5) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da lire 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perché ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonché i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 200.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, n. 10, lettera *a*), salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato in carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso però essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 12.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di inserviente e saranno destinati a prestare servizio presso il Provveditorato agli studi di Vicenza.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, gli inservienti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1965
Registro n. 2, *foglio n.* 386.

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200 al Provveditorato agli studi di Vicenza e diretta

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Vicenza, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . . . . ;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . ;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . . ; (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . . ;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . ;

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Vicenza;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data) . . . .

(firma) . . . .
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.
Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per la prova pratica di scrittura sotto dettato ed ogni altra eventuale comunicazione . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Nota: L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.

(1660)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinquantaquattro posti di vice assistente idraulico in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del Demanio.

Le prove scritte del concorso per esami a cinquantaquattro posti di vice assistente idraulico in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del Demanio, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1964, avranno luogo in Roma, presso la Scuola centrale tributaria « E. Vanoni », via Maresciallo Caviglia n. 24 e presso l'Intendenza di finanza di Torino nei giorni 25 e 26 ottobre 1965, alle ore otto.

(7253)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario comunale addetto al mercato ittico all'ingrosso del comune di Sciacca.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 565 del 1° febbraio 1964, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario comunale addetto al mercato ittico all'ingrosso del comune di Sciacca;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata secondo l'ordine delle votazioni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Mistretta Vito punti 127,520 su 180
2. Valenti Carmelo » 97,943 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'Ufficio, della Prefettura di Agrigento e del comune di Sciacca.

Agrigento, addì 18 settembre 1965

Il veterinario provinciale: CARFORA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1827 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di veterinario addetto al mercato ittico all'ingrosso del comune di Sciacca;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Mistretta Vito, nato a Menfi il 16 settembre 1925, è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario addetto al mercato ittico all'ingrosso del comune di Sciacca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della Prefettura di Agrigento e del comune di Sciacca.

Agrigento, addì 18 settembre 1965

(7058) *Il veterinario provinciale:* CARFORA

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 31 maggio 1965, n. **2.**

Funzioni della provincia autonoma di Trento in ordine al programma decennale di costruzioni di alloggi per lavoratori.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 24 *dell'*8 *giugno* 1965)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori di cui alla legge statale 14 febbraio 1963, n. 60, provvede, nell'ambito della provincia di Trento, un Comitato provinciale presieduto dall'Assessore provinciale competente e costituito:

1) da un membro della Giunta provinciale con funzioni di vice presidente;

2) da un funzionario provinciale per il settore dell'edilizia popolare;

3) da un funzionario provinciale per il settore dell'urbanistica;

4) dall'ingegnere capo o altro ingegnere o architetto della Provincia;

5-7) da tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative della Provincia;

8) da due rappresentanti dei datori di lavoro appartenenti alle categorie previste dall'art. 10, lettera *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60;

9) da un esperto in materia di cooperative edilizie, designato dalla Commissione provinciale per le cooperative di cui all'art. 3 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7.

Ogni qualvolta il Comitato tratti questioni relative alla attuazione dei piani in singoli Comuni, sono chiamati a farne parte pro tempore i sindaci dei Comuni interessati o loro delegati.

Alle riunioni del Comitato partecipano di diritto, con voto consultivo:

a) un rappresentante della Gestione case per lavoratori;

b) un rappresentante dell'Istituto autonomo per le case popolari della Provincia per il coordinamento con le funzioni proprie dell'Istituto;

c) un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Per la validità delle riunioni, è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

I componenti del Comitato sono nominati dalla Giunta provinciale, durano in carica per la legislatura in corso dalla data della nomina e possono essere confermati.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Provincia autonoma.

Art. 2.

Il Comitato di cui al precedente articolo ha il compito:

a) di formulare, entro i limiti del fondo assegnato alla Provincia in base ai primi due comma e secondo i criteri enunciati nel primo comma dell'art. 15 della legge statale 14 febbraio 1963, n. 60, un programma decennale di costruzioni, diviso in piani pluriennali e ripartito per comprensori intercomunali, per la costruzione di abitazioni per lavoratori e loro famiglie, inseriti in quartieri muniti dei requisiti necessari alla civile convivenza;

b) di ripartire i fondi destinati alla esecuzione dei piani nella Provincia sui quattro settori indicati al terzo comma dell'art. 15 della legge statale 14 febbraio 1963, n. 60;

c) di determinare, sulla base dei criteri di massima stabiliti dal Comitato centrale di cui all'art. 13 della legge statale 14 febbraio 1963, n. 60, il costo massimo ammissibile a vano

per i vari comprensori, il costo convenzionale a vano per la fissazione dei canoni di affitto e delle quote di riscatto; l'ammontare massimo del costo delle costruzioni, sul quale potrà essere concesso il prestito ai sensi dell'art. 16 della legge statale 14 febbraio 1963, n. 60;

d) di determinare le quote di ammortamento degli alloggi assegnati in proprietà immediata sulla base dei costi convenzionali a vano fissati per ciascun comprensorio, fra il minimo del 2 % ed il massimo del 3 %;

e) di stabilire le quote di ammortamento degli alloggi costruiti da cooperative sulla base del costo effettivo degli stessi;

f) di svolgere l'intesa con la Gestione case per lavoratori per l'istituzione del servizio sociale in favore delle famiglie dei lavoratori assegnatari;

g) di compilare una relazione annuale sulla propria attività la quale, previa approvazione della Giunta provinciale, viene presentata al Consiglio provinciale ed al Comitato centrale sopra citato.

Il Comitato potrà anche essere interpellato su questioni relative all'attuazione dei piani nei singoli Comuni.

La formulazione del programma di cui alla lettera *a*) e la ripartizione dei fondi di cui alla lettera *b*) del presente articolo devono essere coordinati, qualora esistano, con i vigenti piani urbanistici di vario grado ed in particolare con i piani approvati a norma della legge provinciale concernente l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare.

Art. 3.

Le deliberazioni del Comitato provinciale concernenti gli oggetti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'articolo precedente, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale previa intesa con il Comitato centrale di cui all'art. 13 della legge statale 14 febbraio 1963, n. 60, e quindi comunicate alla Gestione case per lavoratori di cui all'art. 19 della legge statale 14 febbraio 1963, n. 60

In relazione agli stanziamenti effettuati per i settori di cui al primo comma, lettera *b*) dell'articolo precedente e per ciascun comprensorio intercomunale, saranno emessi ai fini della prenotazione, appositi bandi con decreto del Presidente della Giunta provinciale. La pubblicazione dei bandi è effettuata a cura dell'Assessorato provinciale incarico dell'edilizia popolare a cui devono anche essere presentate le domande di prenotazione.

Art. 4.

La Provincia esercita anche per l'attuazione della legge statale 14 febbraio 1963, n. 60, nel territorio di competenza, le potestà amministrative spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato ad essa trasferite e rispettivamente da essa assunte in base al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 28, ed alle disposizioni della legge provinciale 2 maggio 1962, n. 6.

Le Commissioni provinciali, di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, incaricate di formare le graduatorie per l'assegnazione degli alloggi in proprietà e in locazione nonchè per la concessione dei prestiti, sono nominate dalla Giunta provinciale ed hanno sede presso l'Amministrazione provinciale. Il membro delle Commissioni, di cui al secondo comma, punto 5), del medesimo art. 60, è sostituito da un funzionario provinciale per il settore dell'edilizia popolare. Le funzioni di segretario delle Commissioni, di cui sopra, sono esercitate da un impiegato della Provincia.

Le funzioni di cui all'art. 43, punto 4) e art. 44, punto 1), del decreto presidenziale di cui al precedente comma, sono esercitate dall'Assessorato provinciale incaricato dell'edilizia popolare, sentito il Comitato tecnico amministrativo per le case popolari, di cui alla legge provinciale 2 maggio 1962, n. 6, integrato da un rappresentante tecnico della Gestione case per lavoratori, dal presidente dell'Istituto autonomo case popolari o un suo delegato e dal sindaco del Comune interessato o un suo delegato.

Art. 5.

In provincia di Trento non si applica l'art. 24 della legge statale 14 febbraio 1963, n. 60.

Salvo quanto disposto con la presente legge, nulla è innovato alla legge statale 14 febbraio 1963, n. 60, e ai relativi regolamenti di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, e al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1964, n. 1614.

Art. 6.

Per il funzionamento del Comitato provinciale, di cui all'art. 1, e delle Commissioni di cui all'art. 4, secondo comma, della presente legge, si applica la legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni. Al relativo onere previsto, per l'esercizio finanziario in corso, in L. 300.000, si farà fronte mediante lo stanziamento previsto per « le competenze a membri di Consigli, Comitati, Commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre Amministrazioni ed estranei per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse della Provincia ».

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 31 maggio 1965

L'Assessore sostituto del Presidente
TANAS

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

(4526)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.